

SPIEGAZIONI

- (a) Indicare il soggetto che ha richiesto l'Autocertificazione;
- (b) Indicare il tipo di pratica per la quale è richiesta la dichiarazione;
- (c) La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse riguarda tutti gli stati, fatti e qualità personali (cioè quelli non ricompresi nella dichiarazione sostitutiva di Certificazioni di cui all'art.46 TU 445/2000). Tale dichiarazione resa nell'interesse del dichiarante può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati (art.19 TU 445/2000).

Sono esclusi dall'autocertificazione: i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, i marchi e brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, è possibile dichiarare lo smarrimento dei documenti medesimi da chi ne richiede il duplicato .

- La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva atto notorietà, rivolta ai soggetti Privati, deve essere autenticata ed è soggetta all'imposta di bollo (TU 445/2000 art.21 e 37). La firma deve essere fatta davanti a pubblico ufficiale.
- La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva atto notorietà, rivolta a Pubbliche Amministrazioni o Gestori di pubblici servizi, NON deve essere autenticata ma allegata solo copia del documento d'identità (TU 445/2000 art.21).
- Non vi è l'obbligo di utilizzare uno stampato specifico; è possibile redigere autonomamente la dichiarazione.
- Sia i SOGGETTI PUBBLICI che PRIVATI che richiedono l'autocertificazione devono fornire la modulistica dando specifica indicazione di quanto deve essere dichiarato.
- Queste dichiarazioni sono atte a comprovare, a titolo definitivo, i fatti, stati e qualità personali, per l'esercizio di un diritto o l'assolvimento di un obbligo verso la Pubblica Amministrazione, i Gestori di pubblici servizi, i privati che vi consentano (TU 445/2000).
- Ci possono essere delle eccezioni all'utilizzo dell'autocertificazione. Tali eccezioni devono essere espressamente previste da una legge (TU 445/2000 art.47).
- Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (TU 445/2000 art.48).
- Le dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini dell'Unione Europea sono sottoposte alle stesse modalità previste per i cittadini italiani (TU 445/2000 art.3).
- I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive solo per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (TU 445/2000 art.3).
- **ATTENZIONE !** Ferma restando la responsabilità penale nei casi di dichiarazioni false o non corrispondenti al vero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (TU 445/2000 art.75 e 76).